



# CITTÀ DI CARBONIA

Provincia di Carbonia-Iglesias

Delibera n°: <b>32</b>	OGGETTO: <b>Modifica regolamento comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani -</b>
Data: <b>18/04/2007</b>	
Prot. N° <b>11770</b> del <b>20 APR. 2007</b>	

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno Duemilasette del giorno **18** del mese di **Aprile**, alle ore **18,30**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta straordinaria, in 1<sup>a</sup> convocazione


### IL CONSIGLIO COMUNALE

Composto dai Signori:

CHERCHI Salvatore (Sindaco)

CUCCU Ignazio - ESU Mauro - MORITTU Pietro - ANGIONI Bruno - CAGGIARI Antonio L. - MELONI Orlando - CAMPUS Paolo - USAI Massimo - TUVERI Maria B. - CORDA Massimiliano - SANNA Eugenio - STRAULLU Alberto - MATTEU Amedeo - MANCA Francesco - COCCO Alessandro - VARGIU Antonio U. - TOCCO Giovanni - PORCU Pierangelo - PUDDU Giampaolo - PANIO Vincenzo - SPANU Giovanni - DI PASQUALE Pier Luigi - LOI Marco - GRUSSU Cinzia - ZUCCA Giampaolo - CARTA Antonio S. - FRONTERRE' Diego - ARRU Gianluca - FADDA Antonio Gaetano - SODDU Alberto - FLORIS Alberto Lorenzo - PIANO Bruno Ugo - ZONCHELLO Alberto - MELETTI Giuseppe - FELE Francesco - USAI Fabio - MASCIARELLI Alessandro - MASCIARELLI Elio - PORCU Mario - GIBILLINI Roberto

La presente copia, composta di n. 21 fogli, e  
conforme all'originale esistente presso questo  
Ufficio.



PRESENTI N°: **30**

ASSENTI: Esu - Morittu - Meloni - Manca - Cocco - Spanu - Zucca - Floris - Piano - Masciarelli E. - Usai F. -

ASSENTI N°: **11**

ASSESSORI: CASTI Giuseppe - DESSI' Antonio - GALIZIA Marco \*  
GESSA Ia - GUADAGNINI Giacomo S. - MACRI' Vittorio -  
MARONGIU Maria - POGGI Maria Luisa - SADDI Maura -

PRESENTI N°: **9**

ASSENTI:

ASSENTI N°: **//**

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: **Dr. Maggio Paolo**

Il Presidente: **Carta Antonio**

in qualità di Presidente del Consiglio

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere la seduta pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1) Corda

2) Straullu

3) Meletti

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n. 7 del 05.3.2007, redatta dall'Ufficio Tributi, avente per oggetto "Modifica regolamento comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

Espone l'assessore Dessì. **(entrano i consiglieri Spanu: presenti 31)**

Il consigliere Zonchello afferma che sarebbe stato opportuno rivedere tutto il regolamento per eliminare le contraddizioni ed anche alla luce della raccolta differenziata. Mette in evidenza il fatto che molti Comuni non mettono in riscossione la TARSU sui parcheggi. Propone degli emendamenti (ALL. 2).

Il consigliere Sanna afferma che la commissione ha fatto un lavoro scrupoloso ed ha approvato le modifiche proposte dalla Giunta.

Il consigliere Campus afferma che la raccolta differenziata non ha nulla a che vedere con il regolamento sulla TARSU. Afferma che per i parcheggi delle grandi strutture di vendita si è prevista una tassa limitata. Afferma che le norme che si intendono cambiare servono a migliorare la situazione a favore delle famiglie meno abbienti.

Il consigliere Vargiu afferma che vi è un impegno dell'Amministrazione a dare premialità alle famiglie per la raccolta differenziata. Afferma che la commissione ha deciso di utilizzare gli introiti, limitati, dalla TARSU sui parcheggi a favore delle famiglie.

Il consigliere Porcu Mario pone alcune domande sulla proposta e si dichiara favorevole a limitare le tasse ai meno abbienti ma si dichiara preoccupato per gli effetti che il regolamento potrà avere sulle altre famiglie.

L'assessore Dessì afferma che sono state inserite nuove categorie in quanto vi sono state novità giurisprudenziali come quella inerente la tassazione dei parcheggi. Afferma che è la Giunta che approva le tariffe. Dichiaro che per quanto riguarda gli agriturismo che vi è una misura a favore di queste categorie perchè si prevede che cresceranno.

Dichiara che la Giunta respingerà gli emendamenti proposti in quanto vanno valutati attentamente con gli uffici che devono pesarne gli effetti in termini di bilancio.

Il consigliere Zonchello ritiene che gli emendamenti possano essere condivisi dalla maggioranza. Espone quindi i quattro emendamenti ad uno ad uno. **(escono i consiglieri Arru e Tuveri: presenti n. 29)**

Il Presidente, **nominati scrutatori i consiglieri Corda, Straullu e Meletti**, per appello nominale, pone in votazione gli emendamenti proposti dal consigliere Zonchello.

Le votazioni hanno il seguente risultato:

#### Votazione Emendamento n. 1

CONSIGLIERI PRESENTI	29
“ ASSENTI	12 (Esu, Morittu, Meloni, Tuveri, Manca, Cocco, Zucca, Arru, Floris, Piano, Masciarelli E. Usai F.)
“ VOTANTI	29
“ FAVOREVOLI	6 (Zonchello, Meletti, Fele, Masciarelli A., Porcu M., Gibillini)
“ CONTRARI	23

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

Il Segretario Generale

*[Handwritten signature]*

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 20 APR. 2007 al 05 MAG. 2007

Dalla Residenza municipale, li 20 APR. 2007

Il Segretario Generale

*[Handwritten signature]*





Al Presidente del Consiglio

**EMENDAMENTI**

**Regolamento Tarsu**

I sottoscritti consiglieri comunali :

Alberto Zonchello, Giuseppe Meletti, Francesco Fele,

Propongono

Emendamento n° 1

RIDUZIONI ART. 11, comma 1, lettera i) – Modificare –

- a favore dei locali condotti dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui al D.Lgs. 460/1997 e delle Associazioni di cui alla Legge 383/2000.

La riduzione da attuare, dietro richiesta degli interessati, è pari al 75% sul pagamento annualmente dovuto dalle suddette.

Emendamento n° 2

RIDUZIONI ART. 11, comma 1, lettera L) – Aggiungere –

- alle attività commerciali ed artigianali i cui locali di esercizio sono all'interno delle aree interessate dai grandi cantieri di opere pubbliche: 50 %

Emendamento n° 3

RIDUZIONI ART. 11, comma 1, lettera M) – Aggiungere –

- utenti che, al pari delle attività commerciali e di servizi, dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, del Dlgs 507/93 e successive modificazioni.

Emendamento n° 4

ESENZIONI ART. 10, comma b) – Modificare –

- locali di culto riconosciuti dallo Stato e loro pertinenze.



*Handwritten signatures of the proposers: Francesco Fele, Giuseppe Meletti, and Alberto Zonchello.*



# CITTÀ DI CARBONIA

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

ALLA GIUNTA COMUNALE


Ufficio proponente Ufficio Tributi relatore :Lorenzetti

Proposta n° 07 in data: 05/03/2007 Esaminata il: 18.04.07 Deliberazione n° 32

Oggetto: *Modifica regolamento comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni.*

DIPARTIMENTO 3°

IL SINDACO / L'ASSESSORE



- PREMESSO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 488: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- VISTO l'art. 42, comma 2°, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti;

- RICHIAMATE le delibere Consiliari:

- n. 60 dell'08.07.1994, avente per oggetto: "Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani. Regolamento Comunale";
- n. 111 del 28.12.1994, con oggetto: "Deduzioni delibera C.C. n, 60 dell'08.07/1994, modifica regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni";
- n. 22 del 19.03.1998, avente per oggetto: "Modifica regolamento comunale per l'applicazione della tassa peer lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni";

- ATTESA la necessità di apportare delle modifiche che consentano la migliore applicazione possibile della tassa;

- PRESO ATTO che attualmente all'art. 5 -comma 2- della delibera C.C. n. 60 dell'08/07/1994 sono elencati i locali esclusi dalla tassa, si ritiene utile chiarire il caso in cui si debbano tassare i garages e pertanto si aggiunge all'elenco un'ulteriore esenzione:

- punto g) garage adibiti esclusivamente a ricovero auto;

- ATTESO che in riferimento alla detassazione delle superfici ove si producono rifiuti speciali, art. 5 -comma 4- della stessa delibera consiliare n. 60, cui furono aggiunti un comma 6 e un comma 7 con la delibera C.C. n. 22 del 19.03.1998, al fine di garantire ulteriormente i contribuenti, si ritiene opportuno integrare l'art. con l'aggiunta del seguente comma:

**Comma 8.** I produttori di rifiuti speciali dovranno esibire la documentazione atta a dimostrare lo smaltimento dei rifiuti speciali tramite ditte specializzate, entro il 30 APRILE dell'anno successivo al quello di detassazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione suddetta entro il termine di cui al comma precedente, l'Ufficio provvederà alla richiesta tramite lettera raccomandata A/R, assegnando un termine di 30 (trenta) giorni, decorso il quale i soggetti decadranno dal diritto per quell'anno.

L'utente, a seguito del pagamento della tassa recuperata, potrà tuttavia chiedere il rimborso della stessa, entro e non oltre due-anni dall'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 75 -comma 3- del D.Lgs. 507/1993.

- PRESO ATTO che attualmente i magazzini sono tassati come 1<sup>a</sup> categoria, a qualunque attività appartengano, si propone di inquadrali nella categoria dell'attività alla quale appartengono, e di aggiungere pertanto in ciascuna categoria prevista dall'art. 9 del vigente regolamento la dicitura "magazzini appartenenti a ciascuna tipologia di locali compresa in questa classe";

- ATTESO che sul territorio sono state individuate nuove tipologie di utenze, per cui è emersa la necessità di individuare nuove Classi di appartenenza, si ritiene opportuno integrare l'art. 9, introducendo nel presente Regolamento, le seguenti Classi:

- Classe VII  
Parcheggi (coperti, scoperti) relativi ad attività commerciali e di servizi.
- Classe VIII  
Agriturismi: limitatamente alle superfici destinate al pernottamento.


- VISTO il comma 2° dell'art. 10 del regolamento in vigore, nel quale è previsto che le famiglie indigenti possono essere esonerate dal pagamento della tassa, si ritiene opportuno apportare le seguenti modifiche:

- Considerato che il limite previsto della pensione sociale sta diventando troppo limitativo per l'accoglimento delle istanze di esonero presentate dai contribuenti, in relazione alle difficoltà economiche che la Città sta attraversando, si integra il comma 2 -capoverso 1°- come di seguito indicato:

Capoverso 1°:

Possono essere esonerate totalmente dalla tassa le famiglie il cui reddito complessivo non superi il reddito della pensione sociale, e comunque € 516,46 (cinquecentosedici/46)/mensili;

- Al fine di uniformare il termine per la presentazione della documentazione che l'Ufficio deve richiedere per la verifica della condizione di indigenza, al 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esonero dalla tassa, integrando il comma 2, -capoverso 5°- come di seguito indicato:



Capoverso 5°:

“L’Ufficio ha l’obbligo di verificare le condizioni di indigenza, con richiesta dei documenti che non può reperire all’interno dell’Ente, che il contribuente dovrà presentare entro il **30 aprile dell’anno successivo a quello dell’esonero**, e con accertamenti dei Vigili Urbani”.

- VISTO l’art. 66, commi 1 e 2 del D.Lgs 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, in riferimento alle aree scoperte pertinenziali o accessorie nonché aree scoperte operative e, ritenuto opportuno recepire l’esclusione della tassa e introdurre un’agevolazione per le aree scoperte operative, al fine di non gravare eccessivamente sul settore commerciale/industriale, riducendo la superficie tassabile al 25% ;

- VISTO l’art. 75 –comma 3- del D.Lgs 507/93, si ritiene opportuno integrare l’art.14 – comma 5, come segue;” Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall’ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. L’utente, potrà chiedere il rimborso della tassa iscritta a ruolo per la mancata comunicazione di cessazione, entro e non oltre due anni dall’avvenuto pagamento, ai sensi dell’art. 75 –comma 3- del D.Lgs. 507/1993”

- PRESO ATTO della necessità di puntualizzare l’applicazione delle sanzioni nei casi di mancata comunicazione di variazione, di cui all’art. 73 del D.Lgs. 507/93, si ritiene opportuno integrare l’art. 16 del Regolamento Comunale, aggiungendo un 2° comma :

2) Le sanzioni previste per mancata comunicazione di variazione, di cui all’art. 76 del D.Lgs. e successive modificazioni ed integrazioni, non sono applicate nei casi di seguito indicati:

- per locali ad uso abitativo, quando si tratta di variazioni nell’ambito dei componenti della stessa famiglia, **che risultino nello stesso stato di famiglia;**
- per locali ad uso commerciale/industriale quando si tratta soltanto di variazione di ragione sociale di una attività, ma nella quale non cambiano superficie e ubicazione.

- VISTO il Testo Unico per l’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### PROPONE


Per le ragioni su esposte , che qui si intendono integralmente richiamate, di

1) APPROVARE la modifica dell’art. 5 del regolamento comunale per l’applicazione della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani interni, come segue:

- integrazione del comma 2° con aggiunta: punto g) garages adibiti esclusivamente a ricovero auto;
- modifiche del comma 3 dell’art. 5, con inserimento del punto c):  
“Le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili per le quali l’esclusione sia prevista dalle leggi vigenti;
- integrazione con aggiunta del comma 8°:

“ I produttori di rifiuti speciali dovranno esibire la documentazione atta a dimostrare lo smaltimento dei rifiuti speciali tramite ditte specializzate, entro il 30 APRILE dell’anno successivo al quello di detassazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione suddetta entro il termine di cui al comma precedente, l’Ufficio provvederà alla richiesta tramite lettera raccomandata A/R, assegnando un termine di 30 (trenta) giorni, decorso il quale i soggetti decadranno dal diritto per quell’anno. L’utente, a seguito del pagamento della tassa recuperata, potrà tuttavia chiedere il rimborso della stessa, entro e non oltre due anni dall’avvenuto pagamento, ai sensi dell’art. 75 –comma 3- del D.Lgs. 507/1993”.



2) APPROVARE che i magazzini siano inquadrati nella classe di appartenenza di ciascuna tipologia di locali di cui fanno parte, e pertanto di aggiungere in ciascuna categoria prevista dall'art. 9 del vigente regolamento la dicitura "magazzini appartenenti a ciascuna tipologia di locali compresa in questa classe";

3) DI INTEGRARE l'art. 9 con l'introduzione di due nuove Classi di Contribuzione:

- Classe VII  
Parcheggi (coperti, scoperti) relativi ad attività commerciali e di servizi.
- Classe VIII  
Agriturismi: limitatamente alle superfici destinate al pernottamento.

4) APPROVARE la modifica del comma 2 dell'art. 10, come di seguito riportato:

Capoverso 1°:

Possono essere esonerate totalmente dalla tassa le famiglie il cui reddito complessivo non superi il reddito della pensione sociale, e comunque € 516,46 (cinquecentosedici/46)/mensili;

Capoverso 5°:

"L'Ufficio ha l'obbligo di verificare le condizioni di indigenza, con richiesta dei documenti che non può reperire all'interno dell'Ente, che il contribuente dovrà presentare entro il **30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esonero**, e con accertamenti dei Vigili Urbani".

5) APPROVARE la riduzione delle aree scoperte operative tassabili al 25%, inserendola, come comma 1, lettera j) nell'art. 11 del Regolamento

6) APPROVARE la modifica dell'art. 10 del Regolamento, con l'integrazione del comma 5;

7) APPROVARE la modifica dell'art. 16 del Regolamento con l'introduzione di un 2° comma: "Le sanzioni previste per mancata comunicazione di variazione, di cui all'art. 76 del D.Lgs. e successive modificazioni ed integrazioni, non sono applicate nei casi di seguito indicati:

- per locali ad uso abitativo, quando si tratta di variazioni nell'ambito dei componenti della stessa famiglia, **che risultino nello stesso stato di famiglia;**
- per locali ad uso commerciale/industriale quando si tratta soltanto di variazione di ragione sociale di una attività, ma nella quale non cambiano superficie e ubicazione".

8) ALLEGARE il Regolamento con le modifiche apportate, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

9) DARE ESECUTIVITA' al presente atto dal 01.01.2007, come stabilito per legge;

10) DI TRASMETTERE il presente atto, divenuto esecutivo a norma di legge, entro 30 giorni, alla Direzione Centrale per la fiscalità locale, ai sensi dell'art. 68 -comma 3°- del D.Lgs. 507/1993.

^^





PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE (ART. 53 L. 8/6/90 N. 142)

Ufficio richiedente : UFFICIO TRIBUTI

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Carbonia, li 25.03.07

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten Signature]

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Carbonia, li 25.03.07

Il Responsabile della Ragioneria

[Handwritten Signature]

PARERE FAVOREVOLE SULLA LEGITTIMITA'

Carbonia, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE SUGLI IMPEGNI DI SPESA (ART. 55 - COMMA 5° L.142/90)

Si attesta che l'impegno di spesa di £. \_\_\_\_\_, trova regolare copertura

finanziaria nel cap. \_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_

PARTE COMPETENZA

Parte Residui Anno \_\_\_\_\_

ove sono stanziati / conservati £. \_\_\_\_\_ e risultano disponibili

£. \_\_\_\_\_

Carbonia, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

\_\_\_\_\_





# CITTÀ DI CARBONIA

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA  
PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI  
URBANI INTERNI



Allegato delibera C.C. n° ..... Del .....

## INDICE SISTEMATICO

- Art. 01 - Istituzione della tassa .....
- Art. 02 - Servizio di nettezza urbana .....
- Art. 03 - Contenuto del regolamento .....
- Art. 04 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili  
della tassa .....
- Art. 05 - Esclusioni dalla tassa .....
- Art. 06 - Commisurazione della tassa .....
- Art. 07 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento  
Del Servizio .....
- Art. 08 - Parti comuni del condominio .....
- Art. 09 - Classi di contribuenza .....
- Art. 10 - Esenzioni .....
- Art. 11 - Riduzioni .....
- Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento .....
- Art. 13 - Denunce .....
- Art. 14 - Decorrenza della tassa .....
- Art. 15 - Mezzi di controllo .....
- Art. 16 - Sanzioni .....
- Art. 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso .....
- Art. 18 - Entrata in vigore .....



## **Art. 1**

### **Istituzione della tassa**

1. Per il Servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente decreto.

## **Art. 2**

### **Servizio di nettezza urbana**

1. Il Servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n.915 in conformità all' art.59 del D.L.gs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa ( zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

## **Art. 3**

### **Contenuto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

## **Art.4**

### **Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa**


1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario o occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

## **Art.5**

### **Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.



2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani accessori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura ( senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola. Presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli. Stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
- g) **garages adibiti esclusivamente a ricovero auto.**

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
- c) **le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili per le quali l'esclusione sia prevista a norma dalle leggi vigenti.**

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme

5. Per le attività di seguito elencate ( esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

#### ATTIVITA'

#### DETASSAZIONE

Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine per riparazione veicoli	50%
Gommisti	50%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	50%
Rosticcerie	20%
Pasticcerie	70%
Lavanderie	70%
Verniciatura	70%
Carpenterie	35%



Caseifici	20%
Galvanotecnici	35%

Le attività non citate esplicitamente dovranno essere assimilate a quelle più affini per specificità di rifiuti prodotti, sopra elencate.

6. l'istanza di detassazione, prodotta in sede di iscrizione o di variazione, diverrà automaticamente valida per gli anni successivi, con obbligo di denuncia entro il 20 gennaio di ciascun anno il venir meno delle condizioni del diritto all'esenzione. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo all'esenzione, e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 70 del D.Lgs. 507/1993.

7. L'Ufficio provvederà ai controlli preventivi, con richiesta della documentazione che dimostri l'effettivo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, e/o con sopralluoghi, e non iscriverà a ruolo le superfici oggetto della detassazione, nel rispetto dell'art. 62 -comma 3- del D.Lgs. 507/1993.

8. I produttori di rifiuti speciali dovranno esibire la documentazione atta a dimostrare lo smaltimento dei rifiuti speciali tramite ditte specializzate, entro il 30 APRILE dell'anno successivo al quello di detassazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione suddetta entro il termine di cui al comma precedente, l'Ufficio provvederà alla richiesta tramite lettera raccomandata A/R, assegnando un termine di 30 (trenta) giorni, decorso il quale i soggetti decadranno dal diritto per quell'anno.

L'utente, a seguito del pagamento della tassa recuperata, potrà tuttavia chiedere il rimborso della stessa, entro e non oltre due anni dall'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 75 -comma 3- del D.Lgs. 507/1993.

## Art.6

### Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

## Art.7

### Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque



applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupati o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt..
- b) in misura pari al 30 % della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. E fino a 700 mt.
- c) In misura pari al 20 % della tariffa per distanze superiori ai 700 mt.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 20 % della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della capacità ricettiva.

## Art.8

### Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o/ uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art.5, comma2, punto c.

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

- aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 06 condomini
- aumento del 05% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini
- aumento del 02% agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini.



## Art.9

### Classi di contribuzione

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art.65 del D.L.gs 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art.70 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal precedente regolamento:

## CLASSE

## PARAMETRO

### Classe I

€/mq

Uffici, studi e laboratori commerciali e professionali, banche, istituti e uffici di assicurazione, case di cura private, stabilimenti ad uso industriale, mobili, arredamenti, materiale da costruzione, elettrodomestici, cartoleria, materiali elettrici, ferramenta, profumerie, oreficerie, articoli da regali, articoli sportivi, farmacie, autoricambi, calzature, abbigliamento in genere, supermercati, grossisti in genere, drogherie ed empori, grandi magazzini, concessionari e rappresentanti di auto e autoscuole, bottega degli animali, tabacchini, edicole, **magazzini appartenenti a ciascuna tipologia di locali compresa in questa classe.**

### Classe II

€/mq

Alberghi, mense, bar, trattorie, pizzerie, gelaterie, cinema, teatri, pasticcerie, macellerie:  
- Alberghi  
- il resto  
- **magazzini appartenenti a ciascuna tipologia di locali compresa in questa classe.**

### Classe III

€/mq

Alimenti, latterie, fiori, artigiani in genere, pescivendoli, autorimesse, enoteche, **magazzini appartenenti a ciascuna tipologia compresa in questa classe.**

### Classe IV

€/mq

Locali destinati ad ospedali, e poliambulatori pubblici, collegi e convitti, circoli culturali e ricreativi e sportivi, organizzazioni politiche, sindacali, religiose e assistenziali, **magazzini appartenenti a ciascuna tipologia di locali compresa in questa classe.**

### Classe V

€/mq

Scuole medie di 2° grado e scuole di addestramento professionale, pubbliche e private e scuole di ogni ordine e grado, baby parking, **magazzini appartenenti a ciascuna tipologia di locali compresa in questa classe.**

### Classe VI

€/mq

Locali destinati ad uso civile, **magazzini appartenenti a ciascuna tipologia di locali compresa in questa classe.**

### Classe VII


€/mq

Parcheggi (coperti, scoperti) relativi ad attività commerciali e di servizi

### Classe VIII

€/mq

Agriturismi: limitatamente alle superfici destinate al pernottamento.





## Art.10 Esenzioni

1. Sono esenti, altresì, dal pagamento della tassa:

- a) gli edifici pubblici dello Stato, delle Province e dei Comuni;
- b) gli edifici adibiti al culto pubblico;
- c) gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame, e custodia degli attrezzi;
- d) gli alloggi popolari costituiti da un solo vano, limitatamente ai locali destinati ad uso esclusivo di abitazione.

2. Possono essere esonerate totalmente dalla tassa le famiglie il cui reddito complessivo non superi il reddito della pensione sociale, e **comunque € 516,46 (cinquecentosedici,46)/mensili**;

La prima istanza presentata, corredata da documentazione idonea a comprovare lo stato di indigenza, sarà automaticamente valida per gli anni successivi.

Il contribuente è tuttavia obbligato a comunicare immediatamente, all'Ufficio, il venir meno dello stato di indigenza.

In difetto, si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello dell'istanza che ha dato luogo alla detassazione; e sono applicabili le sanzioni per omessa denuncia di variazione previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

L'Ufficio ha l'obbligo di verificare le condizioni di indigenza, con richiesta dei documenti che non può reperire all'interno dell'Ente, **che il contribuente dovrà presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esonero**, e con accertamenti dei Vigili Urbani.

La copertura finanziaria per la copertura delle esenzioni previste è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa ed è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## Art.11 Riduzioni

1. La tariffa viene ridotta della misura sottototata nel caso di:

- a) abitazione con unico occupante: 33%
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 33%
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressivamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%



- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 33%
- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67, punto 2) del D.L.507/1993:50%
- g) locali di scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, i quali, pur arredati, non siano di fatto utilizzati: 80%
- h) locali adibiti ad esposizioni, ad es. autosaloni, esposizioni mobili e simili:30%
- i) Locali condotti da associazioni di volontariato di cui alla Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39, limitatamente all'art. 5 comma 2- a) settore sociale-assistenza sociale. Soltanto per le associazioni che operano in collaborazione con il Comune: 50%.
- j) **Aree scoperte operative tassabili : 75%**

3. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse, di anno in anno, a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

4. La copertura finanziaria per la concessione delle riduzioni di cui ai punti g) e h) è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa ed è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## Art.12

### Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o arre gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenete voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 25%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.



## Art.13


### Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità riamano invariate.
2. Entro lo stesso termine 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministrazione del condominio ed al soggetto che gestisce servizi comunali dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
  - a) l'indicazione del codice fiscale;
  - b) cognome e nome nonché luogo di nascita e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
  - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree.
  - f) la provenienza;
  - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

## Art.14

### Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art.64 del D.Lgs. 507/1993 è corrispondente in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.



L'utente, potrà chiedere il rimborso della tassa iscritta a ruolo per la mancata comunicazione di cessazione, entro e non oltre due anni dall'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 75 -comma 3- del D.Lgs. 507/1993.

## Art.15

### Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto Legislativo stesso.

## Art.16

### Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art.76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art.76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria di lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.
2. Le sanzioni previste per mancata comunicazione di variazione, di cui all'art. 76 del D.Lgs. e successive modificazioni ed integrazioni, non sono applicate nei casi di seguito indicati:
  - per locali ad uso abitativo, quando si tratta di variazioni nell'ambito dei componenti della stessa famiglia, che risultino nello stesso stato di famiglia,
  - per locali ad uso commerciale/industriale quando si tratta soltanto di variazione di ragione sociale di una attività, ma nella quale non cambiano superficie e ubicazione.

## Art.17

### Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.Lgs. 507/1993.


2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs.31 dicembre 1992 n.546, è disciplinato alla tregua dell'art.63 del D.P.R.28 gennaio 1988 n.43 e dell'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.638, e successive modifiche.



**Art.18**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento ha efficacia dal ° gennaio 2007.

\*\*\*\*\*



Pertanto il Consiglio respinge l'emendamento n. 1. (entrano i consiglieri Arru e Floris: presenti 31)

#### Votazione Emendamento n. 2

CONSIGLIERI PRESENTI	31
" ASSENTI	10 (Esu, Morittu, Meloni, Tuveri, Manca, Cocco, Zucca, Piano, Masciarelli E. Usai F.)
" VOTANTI	28
" ASTENUTI	3 (Masciarelli A., Porcu M., Gibillini)
" FAVOREVOLI	3 (Zonchello, Meletti, Fele)
" CONTRARI	25

Pertanto il Consiglio respinge l'emendamento n. 2 (entra il consigliere Tuveri escono i consiglieri Floris e Arru: presenti 30)

#### Votazione Emendamento n. 3

CONSIGLIERI PRESENTI	30
" ASSENTI	11 (Esu, Morittu, Meloni, Manca, Cocco, Zucca, Floris, Arru, Piano, Masciarelli E. Usai F.)
" VOTANTI	27
" ASTENUTI	3 (Masciarelli A., Porcu M., Gibillini)
" FAVOREVOLI	3 (Zonchello, Meletti, Fele)
" CONTRARI	24

Pertanto il Consiglio respinge l'emendamento n. 3 (esce il consigliere Campus: presenti 29)


#### Votazione Emendamento n. 4

CONSIGLIERI PRESENTI	29
" ASSENTI	12 (Campus, Esu, Morittu, Meloni, Manca, Cocco, Zucca, Arru, Floris, Piano, Masciarelli E. Usai F.)
" VOTANTI	28
" ASTENUTI	1 (Soddu)
" FAVOREVOLI	3 (Zonchello, Meletti, Fele)
" CONTRARI	25

Pertanto il Consiglio respinge l'emendamento n. 4

Viene quindi posto in votazione la proposta di modifica al regolamento TAR SU. (escono i consiglieri Zonchello, Fele e Meletti, entra il consigliere Floris: presenti 27)

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:



CONSIGLIERI PRESENTI	27
“ ASSENTI	14 (Campus, Esu, Morittu, Meloni, Manca, Cocco, Zucca, Arru, Piano, Zonchello, Fele, Meletti Masciarelli E. Usai F.)
“ VOTANTI	27
“ FAVOREVOLI	27

Pertanto

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri Sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'esito delle votazioni

### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 7 del 05.3.2007, del redatta dall'Ufficio Tributi, avente per oggetto "Modifica regolamento comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

